



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **BARI**

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | TOMASICCHIO | ANGELA | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CAPORUSSO | FRANCESCO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | SASSO | ANDREA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3575/12
depositato il 04/10/2012

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 01420129067231689/000 REGISTRO
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 01420129067231790/000 IVA-ALTRO 1996
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 01420129067231891/000 IRPEF-ALTRO
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE BARI EQUITALIA SUD S.P.A.

difeso da:

CONVERTI AVV FRANCESCO
CORSO ALCIDE DE GASPERI 292 70125 BARI

proposto dal ricorrente:

BUONO ALESSANDRO COSTANTIN
VIA CLARIZIO LEONARDO 22 70028 SANNICANDRO DI BARI BA

difeso da:

MONGELLI AVV.ANGELA MARIA
VIA S. TOMMASO D'AQUINO, 8/B 70100 BARI BA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 3575/12

UDIENZA DEL

30/01/2013 ore 09:00

SENTENZA

N°

13/04/13

PRONUNCIATA IL:

30/01/2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27 FEB. 2013

Il Segretario

Donato De Girolamo
D. DE GIROLAMO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 4/10/2012 Buono Alessandro, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Maria Mongelli, ricorre avverso n. 3 intimazioni di pagamento emesse da Equitalia sud s.p.a., notificate il 7/8/2012 e precisamente:

- 1) n. 01420129067231790/000 avente ad oggetto la complessiva somma di €10.780,84 con riferimento alla cartella esattoriale n. 014200101290872167000, presumibilmente notificata il 31/5/2001;
- 2) n. 01420129067231891/000 avente ad oggetto la complessiva somma di €78.148,86 con riferimento alla cartella esattoriale n. 01420030012835861/000, presumibilmente notificata il 26-3-2003;
- 3) n. 01420129067231689/000 avente ad oggetto la complessiva somma di € 95.119,38 con riferimento alla cartella esattoriale n. 014200101224066273/000, presumibilmente notificata il 17/10/2001.

Eccepisce preliminarmente il ricorrente il disconoscimento di tutti gli atti perché prodotti in copia fotostatica e non indicanti le modalità di impugnazione, i termini e l'autorità. Nel merito rileva la nullità delle cartelle esattoriali, sulla base delle quali sono state emesse le intimazioni, per difetto di notifica. Eccepisce, altresì, la prescrizione. Chiede, pertanto, previa sospensione degli atti impugnati, l'annullamento delle tre intimazioni con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del difensore anticipatario.

In data 25/10/2012 si costituisce Equitalia sud s.p.a., eccependo preliminarmente la tardività di tutte le eccezioni avanzate da parte ricorrente, essendo stato il ricorso introduttivo depositato ben oltre 20 giorni ex art. 617 c.p.c..

Nel merito contro deduce sulla tempestiva e regolare formazione del ruolo, dovendosi ritenere operante per la notifica, l'ordinario termine decennale di prescrizione decorrente dalla consegna del ruolo a mani del concessionario. Rileva ancora, in ordine alla mancata indicazione dei termini e dell'autorità, che la stessa non inficia l'atto di illegittimità od inefficacia, trattandosi di mera irregolarità. Ribadisce,

allegando idonea documentazione, la regolarità della notifica delle cartelle esattoriali alla base delle intimazioni impugnate. Chiede, pertanto, che la Commissione dichiari la tardività dell'opposizione, nel merito il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

All'udienza del 28-11-2012 la commissione accoglie la richiesta di sospensione e fissa l'udienza del 30-1-2013 per la discussione nel merito.


Alla suddetta udienza la Commissione decide come da dispositivo.

Il ricorso è parzialmente fondato con riferimento alle intimazioni di cui ai punti 1) e 3) , le cui cartelle esattoriali sono state notificate rispettivamente il 31-5-2001 ed il 17-10-2001.

E' bene partire nell'analisi della fattispecie oggetto del ricorso dall'eccezione di parte convenuta con riferimento alla tardività della domanda perché depositata oltre il termine di gg.20 ex art. 617 c.p.. La stessa è di natura processuale e preliminare al merito della controversia.

Per la resistente Equitalia si applica all'impugnazione delle intimazione di pagamento la disciplina prevista dal c.p.p. agli artt. 615 e ss. c.p.c., attinente alle opposizioni del debitore agli atti esecutivi. L'assunto non è fondato . Per giurisprudenza costante della S.C. (cfr. tra le tante la sent. 565/2005) in tema di esecuzione esattoriale per la riscossione mediante ruoli di entrate di natura tributaria si applica il DPR n. 602/73 che preclude l'esperimento delle opposizioni ex artt. 615 e ss. c.p.c..

Passando all'esame delle eccezioni di parte ricorrente è inconferente la prima relativa al disconoscimento degli atti (nella specie gli avvisi di intimazione) notificati in copia fotostatica. Invero, provenendo l'atto da una parte quale l'agente della riscossione è applicabile la disciplina del disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c. con riferimento alla contestata conformità della copia all'originale. Detta ipotesi ha il limitato scopo di impedire l'attribuzione alla stessa della medesima efficacia probatoria dell'originale. Ciò, però, non impedisce al giudice di accertare aliunde tale conformità anche a mezzo di presunzioni (Cass. Sent. n. 1525/2004). Nel caso di specie l'avviso di intimazione è stato emesso da un soggetto giuridico, il



concessionario, di diritto privato essendo una s.p.a. i cui azionisti però sono soggetti di diritto pubblico, quali l'Agenzia delle Entrate e l'Inps. Pertanto, si presume che gli atti siano di provenienza dalla p.a. e dalla stessa controllati e non ci sarebbe un interesse ad una differenza tra l'originale e la fotocopia.

Ugualmente infondata è il secondo rilievo avanzato da parte ricorrente relativo alla nullità dell'avviso di pagamento che non indica i termini e l'autorità competente per l'impugnazione. Negli avvisi in atti si legge, dopo l'elenco delle somme dovute, che *“Contro i vizi propri (che peraltro in calce sono anche specificati a titolo di esempio) di questo avviso può presentare ricorso. Il ricorso deve essere presentato alle medesime autorità (puntualmente specificate) con le stesse modalità e gli stessi termini del ricorso contro i vizi propri della cartella”*. Pertanto, il suddetto atto mette in condizioni il contribuente di sapere quando e a chi presentare l'impugnazione.

In ordine alla eccepita nullità per difetto di notifica delle cartelle esattoriali, parte ricorrente è assolutamente generica sul punto, deducendo solo che il sig. Buono non ha mai ricevuto le cartelle esattoriali che, non opposte, hanno poi originato gli avvisi di pagamento. Parte resistente ha soddisfatto il suo onere probatorio producendo la documentazione da cui evincere l'avvenuta notifica con specifico riferimento solo alla cartella esattoriale n. 01420030012835861/000, notificata il 26-3-2003. Per le altre notificate il 2001 ha prodotto solo copie dell'estratto di ruolo, documenti insufficienti alla dimostrazione dell'avvenuta notifica. Pertanto, risulta fondata l'eccezione con riferimento agli avvisi di cui al punto 1) e 3).

Ugualmente parzialmente fondata è l'eccezione di prescrizione con riferimento ai soli avvisi di cui ai punti 1) e 3) in quanto le relative cartelle esattoriali sono state emesse l'anno 2001 , oltre dieci anni prima degli avvisi di pagamento notificati il 7-8-2012. Detto termine prescrizione, peraltro, non è stato contestato da parte resistente.

Di contro la cartella notificata il 26-3-2003, di cui all'avviso al punto n. 3), non è prescritta e, come su evidenziato, regolarmente notificata. Pertanto, con riferimento a quest'ultima il ricorso deve essere rigettato.

Appare equo compensare le spese di giudizio tra le parti in considerazione del



parziale accoglimento del ricorso.

P. Q. M.

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla:

-l'intimazione di pagamento n. 01420129067231790/000, avente ad oggetto la complessiva somma di €10.780,84 con riferimento alla cartella esattoriale n. 014200101290872167000, notificata il 31/5/2001;

-l'intimazione di pagamento n. 01420129067231689/000, avente ad oggetto la complessiva somma di € 95.119,38 con riferimento alla cartella esattoriale n. 014200101224066273/000, notificata il 17/10/2001.

Rigetta nel resto. Spese compensate.

Bari, 30 gennaio 2013

Il presidente estensore

Dott.ssa Angela Tomasicchio

Si attesta che il presente atto è stato depositato
in segreteria in data 27 FEB 2013

IL SEGRETARIO

Donato De Felice

